





BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 EDIZIONE 2023

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo, di seguito Camera di commercio, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici, attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented, volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.

Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2023" sono proposte due Misure - **Misura A** e **Misura B** - che rispondono ai seguenti obiettivi:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
- promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0.
- 2. Le disposizioni specifiche relative alle Misure A e B previste nella "Scheda 1 Misura A" e nella "Scheda 2 Misura B", nonché le specifiche dell'allegato "Tecnologie abilitanti" formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Le prescrizioni della parte generale del Bando, dove non diversamente specificato, si intendono relative sia alla Misura A che alla Misura B.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

- 1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le sequenti misure:
 - Misura A Progetti condivisi da più imprese, per sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti finalizzati all'introduzione delle tecnologie e dei nuovi modelli di business

- 4.0, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 1 Misura A";
- Misura B <u>Interventi proposti da singole imprese</u>, per promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0, secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 2 - Misura B".
- 2. Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti e le relative spese di cui all'art. 7 dovranno riguardare **almeno una tecnologia dell'Elenco 1**, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, ed **eventualmente** una o più tecnologie dell'Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste all'Elenco 1.

In allegato al presente Bando, sono evidenziate le Tecnologie ammesse con degli esempi chiarificatori.

- Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, High Performance Computing HPC, fog e quantum computing;
 - g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - simulazione e sistemi cyberfisici;
 - m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 - soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - p) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
 - q) sistemi di e-commerce.

- Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
 - a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - b) sistemi fintech;
 - c) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - d) geolocalizzazione;
 - e) programmi di digital marketing;
 - f) connettività a Banda Ultralarga;
 - g) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 835.126,00 e sono suddivise come di seguito riportato:
 - a. MISURA A: € 292.294,00;
 - b. MISURA B: € 542.832,00.
- 2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher come segue:
 - a. MISURA A: importo non superiore al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 8.000,00 (<u>investimento minimo richiesto €</u> <u>6.000,00</u>);
 - b. MISURA B: importo non superiore al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di \in 6.000,00 (<u>investimento minimo richiesto \in 5.000,00</u>).
- 3. Tanto per la Misura A che per la Misura B, alle imprese in possesso del rating di legalit๠verrà riconosciuta una premialità di € 250,00, oltre al contributo concesso, e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti "de minimis" di cui all'art. 8.
- 4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non viene applicata la ritenuta solo qualora l'impresa eserciti attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR (DPR n. 917 del 22.12.1986).
- 5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - a) incrementare lo stanziamento di una delle due Misure qualora, alla scadenza, vi fossero risorse disponibili sull'altra Misura;
 - b) incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;

Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 – requisito verificabile nella visura della Camera di Commercio.

- c) chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse, differenziando la Misura A dalla Misura B;
- d) riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, differenziando la Misura A dalla Misura B.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i requisiti di cui al comma 2.

Non possono presentare domanda di voucher le imprese che abbiano beneficiato del contributo per il medesimo Bando, nelle edizioni del triennio precedente (2020/2022).

- 2. Sono ammissibili le imprese che abbiano i seguenti REQUISITI:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Venezia Rovigo;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³.

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Tale requisito deve essere mantenuto fino alla data fissata per la conclusione del progetto finanziato.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

- 1. Sia per la **Misura A** che per la **Misura B**, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
- 2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa tra la Misura A e la Misura B: se si presenta una domanda per la Misura A non può essere presentata un'ulteriore domanda per la Misura B e viceversa. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6

FORNITORI DEI BENEFICIARI DEL BANDO

- 1. I "fornitori" delle imprese che partecipando al Bando non possono presentare domanda di voucher nella medesima Misura (Misura A o Misura B).
- 2. I "fornitori" non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 4
- 3. Per la Misura A e la Misura B, alcune tipologie di "fornitori" devono avere specifiche caratteristiche definite nella "Scheda 1 Misura A" e nella "Scheda 2 Misura B".

ARTICOLO 7 - SPESE AMMISSIBILI

- 1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di <u>consulenza</u>⁵ e di <u>formazione</u> relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando (vedere le specifiche tecniche dei fornitori Scheda 1 Misura A e Scheda 2 Misura B);
 - b) acquisto di <u>beni e servizi strumentali</u>⁶, inclusi dispositivi e spese di connessione, **solo se funzionali** all'introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2 del Bando.
- 2. Non sono in ogni caso finanziabili i costi relativi ad apparecchi telefonici (centralini, smartphone, ecc.) ed attrezzature informatiche di base (PC, monitor, stampanti non 3D, notebook, tablet, router, ecc.) nonché ai siti web aziendali (tranne nei casi menzionati espressamente all'interno delle tecnologie). Possono essere ammissibili spese per sostituzione del "server" aziendale solo se necessario all'utilizzo delle tecnologie abilitanti da

⁴ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

⁵ Per **consulenza** si intendono le attività di analisi di fattibilità, di verifiche tecniche, di progettazione e pianificazione, che portano alla soluzione migliore per le necessità dell'impresa.

⁶ Le attività relative all'installazione, personalizzazione, configurazione, sviluppo, programmazione, aggiornamento, integrazione, migrazione, avviamento, che siano svolte per software, strumentazioni, attrezzature, tecnologie, applicativi o pagine web, sono da considerarsi come acquisto di **servizi strumentali**.

introdurre in azienda: nel Modulo di progetto dovranno essere evidenziati i relativi dati tecnici.

- 3. Sono altresì escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
- 4. Saranno ammesse le spese fatturate e quietanzate a partire dalla data di apertura delle domande (art. 9, comma 1), fino al termine della scadenza della rendicontazione di cui all'art. 14, comma 1.
- 5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero (in tal caso, dovrà essere allegata alla domanda di voucher una dichiarazione del legale rappresentante che evidenzi i relativi riferimenti di legge).

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

- 1. I voucher sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato "de minimis", con particolare riferimento a:
 - a) Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e): soglia massima nel triennio € 200.000,00 oppure € 100.000,00 nel caso di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - b) Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013, applicabile alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli: soglia massima nel triennio € 25.000,00;
 - c) Regolamento UE n. 717/2014 del 27/06/2014, applicabile al settore pesca e acquacoltura: soglia massima nel triennio € 30.000,00.
- 2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica" ⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "**impresa unica**" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorvealianza di un'altra impresa:

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 - CUMULO

- 1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
- 2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese" del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov selezionando la Misura corrispondente, che è identificata come segue:
 - 2301 Misura A Voucher digitali 2023 (progetti condivisi da più imprese):

Apertura Domande: **giovedì 27/07/2023 – h. 15.00** (non sarà possibile selezionare la Misura A prima di questo orario);

Chiusura delle domande: **venerdì 15/09/2023 – h. 21:00**, ovvero, alla data di chiusura anticipata, in caso di esaurimento delle risorse.

• 2302 -Misura B – Voucher digitali 2023 (interventi presentati dalla singola impresa):

Apertura Domande: **giovedì 27/07/2023 – h. 09.00** (non sarà possibile selezionare la Misura B prima di questo orario);

Chiusura delle domande: **venerdì 15/09/2023 – h. 21:00**, ovvero, alla data di chiusura anticipata, in caso di esaurimento delle risorse.

Sul sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda di voucher. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Modulo di Delega per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi), sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

- 3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, di cui al precedente comma 2;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere **firmati digitalmente** dal **legale rappresentante** dell'impresa (oltre che dai soggetti specificatamente indicati quali dichiaranti nei specifici modelli previsti per la Misura A) e sono disponibili sul sito internet <u>www.dl.camcom.it</u>, alla sezione Bandi:
 - Eventuale "Modulo di Delega all'intermediario" per l'invio telematico;
 - il Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID digitando il seguente indirizzo:

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index .php/358529?lang=it e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, previo appuntamento con il Digital Promoter della Camera di commercio (https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/incentivi-ed-agevolazioni/punti-impresa-digitale-pid/pid-cosa-sono).

I Report non dovranno avere data antecedente al 01/01/2023;

- per la Misura A, la documentazione prevista nella "Scheda 1 Misura A";
- per la Misura B, la documentazione prevista nella "Scheda 2 Misura B".

NON saranno accettati documenti, di cui al presente comma 3, lett. b), sottoscritti dall'intermediario (vedi comma 2).

- 4. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici o per domande presentate telematicamente nella Misura errata.
- 5. Per la **Misura A**, **ogni impresa partecipante al "progetto condiviso"**, per poter accedere al voucher, dovrà presentare la propria domanda, costituita dal proprio modello base e da tutti i modelli previsti dalla "Scheda 1 Misura A".

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE

- 1. Sono causa di esclusione automatica, senza possibilità di sanatoria:
 - a) la presentazione dei documenti di cui all'art. 10, comma 3 nella Misura errata: pratica telematica con documentazione relativa alla Misura A, presentata nella Misura B e viceversa;
 - b) l'assenza di uno qualsiasi degli allegati previsti nella Scheda 1 Misura A, punto E. e nella Scheda 2 Misura B, punto D.;

- c) la mancata sottoscrizione o la sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante dei documenti di cui all'art. 10, comma 3;
- d) nel Modulo di progetto, ove richiesto, la mancata selezione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2 e la mancata motivazione sull'utilizzo delle tecnologie dell'Elenco 2.

ARTICOLO 12 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. Per la **Misura A** è prevista una procedura **valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123), secondo il punteggio assegnato al progetto.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica, del progetto presentato, effettuata da un'apposita Commissione di valutazione che sarà nominata con provvedimento del Segretario generale della Camera di commercio.

I criteri di valutazione, di assegnazione del voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda 1 –Misura A".

Al termine della fase di valutazione, verrà formata una graduatoria dei progetti cui afferiscono le domande in ordine decrescente di punteggio.

2. Per la **Misura B**, è prevista una procedura **valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123): l'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi con i requisiti di cui alla "Scheda 2 - Misura B".

- I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella "Scheda 2 –Misura B".
- 3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'avvio della procedura per l'esclusione della domanda di voucher ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
- 4. Con propria Determinazione, il Segretario Generale approva i seguenti elenchi, entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura della relativa Misura:
 - a) elenco delle domande ammesse e finanziabili;
 - b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica);
 - c) elenco delle domande ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili.

- 5. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
- 6. Le domande "ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatte salve le possibilità di cui all'art. 3, comma 5, lett. a) e b) del presente Bando, nel caso in cui entro il termine massimo 30 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione, si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso.
 - In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, è approvato lo scorrimento della graduatoria.
- 7. La pubblicazione degli elenchi di cui al precedente comma 4, nel sito web camerale (https://www.dl.camcom.it/bandi-chiusi-esiti), è considerato quale mezzo di notifica e pertanto è fatto obbligo ai partecipanti al Bando la consultazione dello stesso.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

- 1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7, comma 1;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione dei documenti di rendicontazione, eventuali variazioni relative agli ambiti di intervento di cui all'art. 2, alla tipologia di spese o di fornitori indicati nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo PEC: cciaadl@legalmail.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio: solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla variazione, l'impresa potrà sostenere le relative spese;
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 14 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

- 1. La rendicontazione dovrà essere trasmessa **entro il 15 marzo 2024** tramite pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Saranno **automaticamente escluse** le rendicontazioni pervenute con altre modalità di trasmissione. Sul sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
- 2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) MODULO DI RENDICONTAZIONE redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.dl.camcom.it, alla sezione bandi), sottoscritto digitalmente dal **legale rappresentante dell'impresa**, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione;
 - c) documenti attestanti la spesa, fiscalmente validi, da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto beneficiario e ogni necessario e utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo;
 - d) quietanze di pagamento: i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie e/o postali verificabili. Devono pertanto essere allegate copie di bonifici (con l'indicazione del CRO o TRN o codice equivalente), ri.ba., matrice di assegni, ricevute di carta di credito (in caso di pagamento tramite assegno e carta di credito, allegare anche copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito);
 - e) nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso prodotta dal fornitore del relativo servizio e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - f) la relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, sottoscritta digitalmente:
 - per la MISURA A: dal Legale Rappresentante del Responsabile Tecnico di progetto;
 - per la MISURA B: dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
 - g) l'aggiornamento, dopo il completamento del progetto, del Report di selfassessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, previo appuntamento con il Digital Promoter della Camera di commercio.
 - I Report non dovranno avere data antecedente a 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione di rendicontazione del voucher.
- 3. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'avvio della procedura di revoca del voucher ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

- 4. In caso di DURC irregolare si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013.
- 5. In sede di rendicontazione si provvederà alla riquantificazione degli importi del voucher, in particolare, l'importo sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese rendicontate siano inferiori a quelle preventivate. In caso di spese rendicontate superiori a quelle preventivate, il contributo corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.
- 6. L'erogazione del voucher avverrà a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla pratica di rendicontazione e previa verifica delle condizioni di cui al precedente art. 13.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

 La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 16 – REVOCA E RINUNCIA DEL VOUCHER

- 1. Il voucher sarà **revocato** nei seguenti casi:
 - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14 ovvero per mancata trasmissione della stessa tramite pratica telematica;
 - b) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) esito negativo dell'istruttoria sulla pratica di rendicontazione e sulle condizioni di cui al precedente art. 13;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili al beneficiario.
- 2. Qualora il beneficiario ritenesse di non poter portare a termine il progetto secondo le modalità del presente Bando, può presentare **rinuncia** al voucher concesso inviando via PEC all'indirizzo: cciaadl@legalmail.it, una comunicazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Fattorel Segretario Generale.
- 2. Ufficio competente per l'istruttoria:
 - Servizio Promozione Territori Tel. 041 786 209/288/289 e-mail: <u>promozione.interna@dl.camcom.it</u> Responsabile dell'istruttoria: Francesca Visentini.
- 3. Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito web camerale www.dl.camcom.it, sezione Esiti Bandi.

ARTICOLO 18 - INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, (di seguito, "CCIAA" o "Titolare") intende qui fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito del presente bando.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Venezia Rovigo (di seguito CCIAA) con sede legale in Venezia – Dorsoduro, 3904-3905 P.I. e C.F. 04303000279, e-mail privacy@dl.camcom.it, tel. 041786111. La Camera ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdcciaadl@legalmail.it

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per:

- a) la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, di gestione fiscale, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.
 - Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti;
- b) i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato dalla norma (si veda in particolare D.Lgs. 150/09 e

ss.mm.ii);

c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l'inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

4. <u>AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI</u>

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della Camera di Commercio di Venezia Rovigo per l'accredito del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

5. <u>NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI</u>

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative e/o promozionali da parte della CCIAA.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo "Finalità e

base giuridica del trattamento", saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati trattati per l'invio di indagini di *customer satisfaction* saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell'indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione della stessa.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni da parte della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.

8. <u>DIRITTI DELL'INTERESSATO</u>

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento:
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it